

PATTO DI INTEGRITA'

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità degli appalti regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti del Comune di Filago nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n.50/2016.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dal Comune. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 20.000,00=, nonché per l'iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Il Patto d'Integrità, già sottoscritto dal Legale Rappresentante del Comune di Filago e dai relativi Responsabili di Settore/Funzione interessati, deve essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione anche dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento, anche se con procedura negoziata, e dell'iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. La mancata consegna di questo documento comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Art. 2 Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, così come recepito dal Codice di comportamento approvato dalla Giunta Comunale, o di prescrizioni analoghe.
2. Il Responsabile del Settore/Funzione attesta che il personale dipendente del Comune impiegato ad ogni livello nell'espletamento del procedimento di gara o procedura negoziata in argomento è consapevole del presente Patto, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici richiamato.

Art. 3 Obblighi e dichiarazioni degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. L'operatore economico si obbliga e dichiara:
 - a) Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
 - b) Di segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o procedura negoziata e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le relative decisioni;
 - c) Di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai responsabili e/o a ogni soggetto addetto al procedimento di gara ovvero ai responsabili e/o soggetti addetti allo svolgimento della fase esecutiva del contratto;
 - d) Di segnalare eventuali relazioni di parentela, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dipendente del Comune impegnato nella procedura d'appalto;

- e) D'informare puntualmente tutto il proprio personale ed eventuale altri soggetti, di cui si avvale per la realizzazione dell'appalto in oggetto, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti, nonché del contenuto del Codice di comportamento per i dipendenti del Comune;
- f) Di vigilare affinché gli impegni assunti con il presente patto d'integrità siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti della ditta nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- g) Di denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività della gara o procedura negoziata;
- h) Di non accordarsi e che non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- i) Di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara, in nessuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ (*Società controllate e società collegate*) o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e comunque di poter dimostrare che l'eventuale situazione di controllo o relazione, regolarmente dichiarate, non abbiano influito sulla stessa (la suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di collegamento non dichiarata o che, se pur dichiarata, abbia comunque influito sulla formulazione dell'offerta, l'operatore economico verrà escluso);
- j) di non subappaltare, se non precedentemente autorizzati dalla stazione appaltante, lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara o procedura negoziata - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

Art. 4 Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti con il presente Patto, sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara o alla procedura negoziata, sicché prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - A. l'esclusione dalla procedura di affidamento a norma dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione della penale del 5% del valore del contratto (fornitura, servizi, lavori);
 - B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
 - C. esclusione dalle future gare indette dal Comune per 3 anni;
 - D. segnalazione all'AVCP per l'applicazione delle relative sanzioni;
2. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Art. 5 Efficacia del Patto di Integrità

1. Gli obblighi e facoltà previsti nel suddetto Patto sono riprodotti nei contratti di appalto (qualunque sia la forma: pubblica, scrittura privata o altra forma consentita). Le clausole del presente Patto, con le relative sanzioni, potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
2. Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra il Comune di Filago ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

FILAGO, lì _____

PER IL COMUNE DI FILAGO

F.to Il Sindaco timbro e firma del rappresentante

Sig. MEDCI Daniele

F.to Il Responsabile del Settore e R.U.P.

Arch. Mascia Vavassori

PER L'OPERATORE ECONOMICO

Il Rappresentante Legale
